



Comune di San Michele al Tagliamento

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza n. 3 del 17/03/2021

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA SULLE MODALITA' DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DAL 17 MARZO 2021 E FINO A NUOVE DISPOSIZIONI CONTRARIE

IL VICE SINDACO

Premesso che nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per il quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 del 7 ottobre 2020 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;
- i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto e, in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ed il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ed i successivi provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, ad oggetto: "proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 1 del 2018 - con la quale è prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto quanto considerato nelle premesse della sopra citata delibera del consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, vale a dire che "l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale";

Vista la direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la Pubblica Istruzione, ad oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Osservato che detta direttiva (n. 2/2020) espressamente chiarisce - al paragrafo 7, tra le misure di gestione, prevenzione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici e che le pubbliche amministrazioni limitano l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Vista la circolare del Ministero della salute numero 3787 del 31 gennaio 2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti Sars-CoV 2 valutazione del rischio e misure di controllo";

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e in particolare l'articolo 21, comma 2, che prevede che "La misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico";

Visto altresì che il citato D.P.C.M. 02 marzo 2021 ha fissato le misure adottate, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore giallo – arancione – rosse, in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute di data 12 marzo 2021 dalla quale si evince che le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di "tipo 3" e un livello di rischio alto, classificando quindi le suddette regioni in zona "c.d. rossa" per un periodo di quindici giorni;

Visto il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" con il quale si stabiliscono, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore;

Atteso che la straordinaria situazione della Regione, dove si è registrato un aumento esponenziale dei contagi dovuto per lo più alla diffusione delle varianti del virus, richiede l'assunzione di tutte le misure idonee a scongiurare la diffusione dei contagi e il pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto di assicurare la regolare prestazione dei servizi comunali, contemperando le esigenze dell'utenza con l'obbligo di contenere il diffondersi del contagio da Covid-19 e di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza, di emanare nuove disposizioni, a tutela della salute pubblica, per contrastare l'emergenza epidemiologica adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus e limitando ulteriormente le possibili occasioni di contagio;

Considerato che, per contingenti ragioni di salute pubblica, strettamente legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario disciplinare le modalità di ricevimento del pubblico e accesso agli uffici comunali degli uffici comunali a tutela dell'utenza e del personale dipendente;

Ritenuto, quindi, nella contemperazione dell'interesse alla continuità dell'azione amministrativa e alla sicurezza della salute dell'utenza e dei lavoratori del Comune di San Michele al Tagliamento di mantenere le condizioni utili ad evitare situazioni di affollamento negli uffici dell'Ente;

Ritenuto pertanto di dover emanare un'ordinanza contenente le disposizioni in materia di modalità di accesso da parte del pubblico agli Uffici e ai Servizi comunali e di individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza del personale dipendente comunale, disponendo la validità dalla data odierna, fino a nuove disposizioni contrarie;

Visto l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e s.m.i, in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Visto l'art. 50, comma 7 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e s.m.i, (“*il Sindaco altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*”) il quale attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare gli orari dei servizi alle esigenze complessive e generali dell'utenza;

Visti gli artt. 7-bis, 54 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i e vista la L. 241/1990;

Visto il d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di correlati obblighi del datore di lavoro;

Sussistendo per quanto esposto le ragioni d'urgenza per assumere il presente provvedimento a tutela della salute della salute pubblica

ORDINA

A fronte del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. Coronavirus) nel territorio nazionale, per tutto quanto in premessa esposto e per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, di adottare le seguenti disposizioni in materia di accesso del pubblico agli uffici e servizi Comunali:

1. di stabilire che l'accesso degli utenti agli uffici pubblici comunali aperti al pubblico avvenga **ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO/PRENOTAZIONE DA RICHIEDERSI TELEFONICAMENTE/TELEMATICAMENTE PER COMPROVATE RAGIONI**, dando atto che l'attività richiesta verrà resa qualora ritenuta non gestibile con modalità remota, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, consentendo la presenza di un numero limitato di utenti, in base alla capienza degli spazi, avendo cura di rispettare – e far rispettare – le disposizioni e le indicazioni emanate e adottate dai competenti organi nazionali e regionali, in materia di uffici pubblici aperti al pubblico per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; il personale in servizio, non in presenza, presterà la propria attività lavorativa in modalità agile;
2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti **dalla data odierna e sono efficaci fino a nuova disposizione contraria**;
3. sono fatte salve ulteriori e diverse indicazioni ministeriali sull'evoluzione della situazione sanitaria;
4. di ribadire che nei rapporti tra la struttura del Comune di San Michele al Tagliamento e l'utenza esterna dovrà essere ulteriormente incentivato l'utilizzo di contatti telefonici e dei sistemi informatici, nell'ottica di ridurre qualsiasi spostamento ed assembramenti sul territorio;
5. è obbligo e onere dell'utente richiedente attivarsi per tempo e con congruo anticipo, rispetto ad eventuali scadenze di legge;
6. gli utenti richiedenti devono avanzare o inviare le richieste di appuntamento via posta elettronica (e-mail) o e per telefono agli indirizzi e numeri degli uffici interessati presenti nel sito istituzionale del Comune di San Michele al Tagliamento all'indirizzo <https://www.comunesanmichele.it/> oppure al numero telefonico del centralino e alla mail/PEC dell'Ente di seguito riportati:

0431/516311 e selezionare l'ufficio desiderato tramite il risponditore automatico

PEC : comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

AUTORIZZA

i Responsabili di Settore:

- ad adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese, osservando le prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, salvo in caso di

situazione di contagio caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), nel quale, come previsto dal vigente decreto, essi dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro in modo da assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente - anche in ragione della gestione dell'emergenza stessa -, tale presenza, assicurando, al contempo, l'erogazione di tutti i servizi che non richiedono la presenza di personale presso le sedi comunali attraverso il lavoro in modalità agile;

- ad impartire disposizioni idonee a che lo svolgimento delle attività lavorative in presenza avvenga in sicurezza, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche tra le postazioni di lavoro nel medesimo ambiente e negli spazi comuni nei quali non si potrà sostare, limitando, altresì, all'indispensabile gli spostamenti all'interno degli uffici e sempre per ragioni di ufficio;

DISPONE

- che sia assicurata la regolare prestazione dei servizi comunali, contemperando le esigenze dell'utenza con l'obbligo di contenere il diffondersi del contagio da Covid-19 e di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, sul sito web istituzionale e divulgata alla cittadinanza tramite i consueti canali, nonché trasmessa agli organi di controllo;
- che la stessa sia altresì trasmessa ai Responsabili dei Settori al fine di divulgarlo al personale dipendente e in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli art. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, ivi comprese le forze dell'ordine, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL VICE SINDACO
Gianni Carrer

*(Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2021 al 02/04/2021.

IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 18/03/2021 10:30:58

IMPRONTA: 39353739346239323066383434393830366566373437326336353265333166656164643439366437